



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 137 del Reg. Data 30-12-2020

Oggetto: Proroga incarico della rag. Elisabetta Bucossi ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 periodo 01/01/2021 - 30/06/2021.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VITA ALESSIO	SINDACO	P
BUDASSI CARLA	ASSESSORE	P
CIPOLLARI CLAUDIO	Assessore	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Dott. Montaruli Angelo
Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di
SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 26 del 04/03/2020 è stato approvato il programma fabbisogno del personale triennio 2020-2022;
- con delibera di G.C. n. 24 del 04/03/2020 ha adottato il piano delle Azioni Positive per le pari opportunità per il triennio 2020/2022;
- con delibera di G.C. n. 45 del 15/05/2020 ha approvato il PEG per il triennio 2020/2022;

PREMESSO inoltre che:

- con delibera n. 88 del 29/09/2020 era stato conferito alla Rag. Bucossi Elisabetta, dipendente del Settore Finanziario del Comune di Caldarola (MC), - cat. C1-, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 un incarico per nr. 6 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro per supportare l'unico dipendente addetto ai servizi finanziari dell'Ente per il periodo 01/10/2020 al 31/12/2020 eventualmente prorogabile;

PRESO ATTO che questo Ente deve affrontare innumerevoli incombenze di natura contabile relative agli adempimenti contabili di natura ordinaria;

CONSIDERATO che la contestualità degli adempimenti da effettuarsi con le problematiche appena descritte rendono necessario un supporto all'unico dipendente di ruolo dell'Ente, con esperienza in materia di contabilità pubblica, in presenza in particolare dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di contabilità armonizzata;

PRESO ATTO della disponibilità della Rag. Bucossi Elisabetta a proseguire l'incarico;

RICHIAMATO, al riguardo, l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a mente del quale:

«I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza»;

OSSERVATO che la disciplina sopracitata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e che essa è applicabile al Comune di Belforte del Chienti, trattandosi di un Ente con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, che pertanto, utilizzando una procedura snella e veloce, può usufruire delle prestazioni di un dipendente di altro Comune;

VISTO, a tale riguardo, che il Consiglio di Stato – sezione I[^] – con parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, coordinato con la circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005 del 21 ottobre 2005, sulla base di specifica richiesta del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie, formulata con nota n. 15700/AAGG/2005/395 in data 21 aprile 2005 al fine di chiarire se poteva considerarsi superato il principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno, affermato dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n.30 marzo 2001, n. 165, che fa salve le incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, nel caso affermativo, come si coordini con l'articolo 92 del decreto legislativo n. 267/2000, che permette ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, ha affermato che:

DELIBERA DI GIUNTA n.137 del 30-12-2020 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

«... è agevole osservare, anzitutto, che il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'articolo 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001»;

DATO ATTO, quindi, che secondo l'orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti:

- *«la formula organizzativa introdotta dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, Non integra, quindi, di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie. Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale»* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 200 del 25 maggio 2012);
- *«la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti»* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 281 del 18 luglio 2012);
- *«in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza»* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009);
- *«l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale»* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009);

VISTI inoltre:

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34 del 23 maggio 2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- l'orientamento applicativo dell'ARAN (RAL358 del 4 giugno 2011) secondo il quale un ente locale può assumere a tempo parziale un dipendente di altro ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione richiesta dall'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 oppure siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, che demanda agli enti locali la valutazione della compatibilità della seconda attività lavorativa con quella relativa al preesistente rapporto e l'individuazione di quelle comunque non consentite perché interferenti con i compiti istituzionali;

VISTO l'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed in particolare il comma 8, primo periodo, a mente del quale *«Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi»*;

VALUTATO che, per caratteristiche e finalità, la prestazione di cui trattasi risulti compatibile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e non contrastante con il principio generale costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti appartenenti al medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del proprio rapporto di lavoro;

RITENUTO opportuno supportare l'unico dipendente di ruolo con un incarico ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 per nr. 6 ore settimanali e contattata allo scopo la Rag. Bucossi Elisabetta, dipendente dell'Ufficio Finanziario del Comune di Caldarola (MC), - cat. C1, la quale si è dichiarata disponibile a tale incarico al di fuori del proprio orario di servizio e senza pregiudizio al suo regolare svolgimento;

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione allo scopo dal Comune di Belforte del Chienti al Comune di Caldarola ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune di Caldarola del Responsabile del Settore Finanziario;

RITENUTO che la collaborazione possa svolgersi con una presenza settimanale di 6 ore, da concordarsi settimanalmente con il Responsabile dell'Area, fino al 30/06/2021, eventualmente prorogabile;

CONDIVISA la necessità dell'intervento con l'attuale Responsabile del Settore contabile e finanziario;

EVIDENZIATO che, in applicazione del citato comma 557, l'attività lavorativa di specie avverrà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio che la dipendente interessata presta presso il Comune di provenienza, fermo restando che l'orario di lavoro settimanale, cumulato fra i due enti, non potrà superare il limite medio di 48 ore settimanali stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- il compenso da corrispondere, a totale carico del bilancio del Comune di Belforte del Chienti, è quello previsto dal contratto di lavoro per il personale del comparto «*Funzioni locali*» per la posizione economica in godimento (C1), ovviamente rapportato alle 6 ore prestate;

VISTO, a tale riguardo, l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di contenimento delle spese per assunzioni di personale a tempo determinato, tra le quali rientra anche quella di specie;

DATO ATTO che il Comune di Belforte del Chienti è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

DELIBERA DI GIUNTA n.137 del 30-12-2020 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

296, e successive modificazioni, per cui, a termini del citato articolo 9, comma 28, 7° periodo, introdotto dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato è pari a € 21.531,00 che corrisponde alla spesa sostenuta per analogo istituto nel corso dell'anno 2009;

RILEVATO che la spesa complessiva presunta, fino al 30/06/2021, per l'incarico in oggetto ammonta ad €. 2.630,06 di cui:

- € 1.880,45 a titolo di trattamento economico annuo lordo calcolato sulla base dell'attuale posizione economica di inquadramento (C1) e rapportato alle 6 ore settimanali (pari al 16.67%), cap. 43 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021;
- € 586,63 a titolo di contributi a carico dell'Ente, cap. 52 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;
- € 162,98 a titolo di I.R.A.P. a carico dell'Ente, con imputazione al cap. 52/1 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO il parere della Corte dei Conti Regione Abruzzo n. 38 del 28/04/2016;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prorogare l'incarico della Rag. Bucossi Elisabetta, dipendente del Comune di Caldarola nell'Area Finanziaria, categoria "C1", Pos. Economica "C1", ai sensi dell'art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004 per nr. 6 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro per supportare l'unico dipendente addetto ai servizi finanziari dell'Ente;
3. Di dare atto che l'intervento per nr. 6 ore settimanali, si svolgerà con orario da concordare di volta in volta con il Responsabile dell'Area Finanziaria, al di fuori del proprio orario di servizio e senza pregiudizio al suo regolare svolgimento;
4. Di prorogare la durata del predetto incarico fino al 30/06/2021;
5. Di dare atto che la spesa complessiva presunta, fino al 30/06/2021, per l'incarico in oggetto ammonta ad €. 2.630,06 di cui:
 - € 1.880,45 a titolo di trattamento economico annuo lordo calcolato sulla base dell'attuale posizione economica di inquadramento (C1) e rapportato alle 6 ore settimanali (pari al 16.67%), cap. 43 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021;
 - € 586,63 a titolo di contributi a carico dell'Ente, cap. 52 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;
 - € 162,98 a titolo di I.R.A.P. a carico dell'Ente, con imputazione al cap. 52/1 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;
6. Di demandare al Responsabile del Settore contabile e finanziario per gli adempimenti gestionali di competenza.

DELIBERA DI GIUNTA n.137 del 30-12-2020 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

Indi con separata unanime votazione resa ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

DICHIARA

Immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 30-12-2020

**Il Responsabile del servizio
STACCHIO ALESSANDRA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla COPERTURA FINANZIARIA

Belforte del Chienti, 30-12-2020

**Il Responsabile del servizio
CIOCCHETTI GIORGIO**

Li, 30-12-2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-04-21.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 08-04-21, Prot. n. 1645.

Li, 08-04-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 08-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Montaruli Angelo

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
